



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P, Dott. Giardinella Corrado, a scioglimento riserva di cui all'udienza del 03.10.2023 ha pronunciato nella causa civile iscritta al n° 1860/2023 di R.G. promossa da:

Sig. **G**** ***** JOHN**, nato a ***** (Massachusetts-USA) il *****, giusta procura notarile debitamente apostillata rilasciata su foglio separato in calce al ricorso introduttivo, all'Avv. **Luca RUGGERI**, c.f. RGGLCU81M22H501A, e dall'Avv. **Simona GUERRA**, c.f. GRRSMN84M42H501D, domiciliati presso la pec: luca.ruggeri@oav.legalmail.it *Ricorrente*

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, c.f. 80007890835, in persona del Ministro p.t., e **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**, c.f. 80213670583, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, c.f. AD80003660836, presso cui è domiciliato, in Messina alla via dei Mille, is. 221, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it,

Resistenti

con l'intervento del **Pubblico Ministero**

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 18.04.2023, il ricorrente adiva questo Tribunale perché dichiarasse l'acquisizione della cittadinanza italiana *jure sanguinis*.

A tal fine deduceva di essere, secondo il proprio rapporto familiare, discendente diretto del sig. **Di Lorenzo Antonino**, nato a Malfa (ME) in data 31.12.1858, emigrato in America senza mai essersi naturalizzato e ivi morto in data 07.05.1938.

Il predetto, in data 04.05.1891, contraeva matrimonio con la sig.ra Caterina Cafarelli, - nata a Malfa (Me) il 18.10.1867 -, da cui nasceva il figlio sig. **De Lorenzo Gaetano** in data 06.12.1824 a Sommerville (USA), deceduto in data 13.11.1983.

Ricostruendo la linea genealogica, i ricorrenti specificavano che il predetto figlio, alla nascita, acquistava la cittadinanza italiana per *iure sanguinis*, trasmessa dal padre, che non ebbe mai, come detto, a rinunciare alla propria nazionalità, così da trasmetterla a sua volta alla propria discendenza.

Nello specifico, il sig. De Lorenzo Gaetano, contraeva matrimonio in data 23.04.1916 a Salem (USA) con la sig.ra Caroline Serra, dalla cui unione nasceva, in data 21.09.1923, il figlio, Sig. De

Lorenzo Giovanni Battista, il cui nome veniva americanizzato in Delorenzo John Baptist.

Quest'ultimo, in data 01.12.1943 si univa in matrimonio con la sig. Tremblay Anita Corinne in Beverly (USA), dalla cui unione nasceva la figlia, sig.ra Delorenzo Debra Lynne, deceduta successivamente in Danvers (USA) il 26.08.2015.

La predetta in data 16.10.1977 si univa in matrimonio con il sig. *****, dalla cui unione nasceva l'odierno ricorrente, sig.*****, in data *****.

A tal fine il ricorrente, richiamando le norme sulla trasmissione *iure sanguinis* dello *status civitatis* italiano trasmesso, senza alcuna interruzione, dal padre che, come detto, lo riceveva dall'avo che mai si naturalizzava nello stato in cui era emigrato, non sussistendo passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, chiedeva l'accoglimento della propria domanda giudiziale, legittimata dal fatto che la richiesta presentata in via amministrativa al Consolato generale d'Italia, non aveva sortito alcun esito e si era eccessivamente dilungata senza alcuna plausibile ragione a suo dire.

Si costituiva nel presente giudizio il Ministero degli Interni e quello degli Affari Esteri, senza contestare la domanda nel merito, affermando semplicemente che *“La fattispecie che porta al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis richiede il complesso accertamento, tramite l'esame degli atti di stato civile dei soggetti interessati, dell'esistenza di una linea di discendenza legittima ed ininterrotta tra il richiedente il riconoscimento e il dante causa, analizzando una successione di situazioni giuridiche attinenti a varie generazioni, in presenza di soggetti rispetto ai quali una delle difficoltà è spesso costituita dalla totale assenza, per lassi di tempo molto prolungati a volte coincidenti con l'intero arco della vita degli avi interessati, per diverse generazioni, di qualsivoglia forma di esercizio sia dei diritti che dei doveri connessi allo status di cittadinanza”*, così da evidenziare che *“Le considerazioni appena esposte rendono evidente che l'Amministrazione è chiamata alla gestione di un fenomeno che, nei suoi caratteri di criticità, riveste indubbio carattere di eccezionalità, considerato il numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, cresciuto in modo più che esponenziale negli ultimissimi anni. Se il fenomeno ha tale carattere, i ritardi di cui gli Uffici dell'Amministrazione si rendono inevitabilmente responsabili nell'istruire i procedimenti de quibus hanno natura innegabilmente fisiologica e non già patologica: orbene, la “fisiologicità” del ritardato riconoscimento della cittadinanza italiana è disvelata dai dati rappresentati dai vari Consolati, ed ormai ben noti a tutti gli operatori giuridici e non solo”*.

Anche il Pubblico Ministero interveniva nel presente giudizio, vistando la domanda avanzata dai ricorrenti.

All'udienza del 03.10.2023 il Giudice designato, alla luce delle note depositate dalle parti per la disposta trattazione scritta, si riservava la decisione.

Preliminarmente, stante l'intervenuta novella dell'art. 4 co. 5 D. Lgs. n° 13/2017 come modificato dall'art. 1 co. 36 n° 206/2021, deve affermarsi la competenza di questo Tribunale di Messina ad esaminare la controversia per cui è causa visto che l'avo dei ricorrenti era nato nel comune di Malfa (ME).

Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e certificata, che l'avo dei ricorrenti, sig. **De Lorenzo Antonino**, cittadino italiano, non era stato naturalizzato cittadino americano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana che aveva trasmessa, "*iure sanguinis*", al proprio figlio, sig. **De Lorenzo Gaetano**, che, pur contraendo matrimonio, manteneva lo *status civitatis* del padre trasmettendola, senza interruzione, ai propri discendenti diretti in forza delle leggi vigenti, sino all'odierno ricorrente.

Da tale esame documentale, dunque, emerge che la linea di discendenza è riconducibile all'avo paterno senza alcun passaggio per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Costituzione.

Tale assunto è determinante proprio perché non sussiste nessun ostacolo normativo che può opporsi al mantenimento e alla trasmissione dello *status civitatis* italiano per *iure sanguinis* sulla base della legge vigente sino all'odierno ricorrente.

Pertanto, tale trasmissione è avvenuta indipendentemente anche dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale di cui alle note sentenze nn° 87/1975 e 30/1983 che avevano dichiarato l'incostituzionalità sia dell'art. 1 co. 1, che dell'art. 10 co. 3 L. 555/1912, per cui tale trasmissione è applicabile esclusivamente in forza della normativa di cui alla L. 555/1912.

Il ricorso a questo Tribunale da parte del ricorrente, dunque, è legittimato proprio dai tempi di attesa, piuttosto lunghi, del Consolato generale Italiano a cui, correttamente, si era rivolto il predetto senza alcuna risposta, in palese violazione di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 che statuisce che l'iter amministrativi debbano essere certi e determinati anche in forza del principio della ragionevole durata del procedimento.

Proprio tale incertezza e lungaggine, motivata dai resistenti dal notevole carico di richieste e dalla difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria che definiscono di natura "*fisiologica*", certamente comporta una evidente violazione dell'interesse del richiedente e, dunque, ad un suo diniego alla domanda di riconoscimento, così da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale

Va anche ribadito che la cittadinanza italiana per diritto di sangue, si trasmette senza limiti generazionali, così risultando sufficiente che si dimostri di avere un ascendente italiano, anche molto lontano, con il solo limite che questi sia deceduto dopo la proclamazione del Regno d'Italia e che non abbia mai perso in vita la cittadinanza italiana, è possibile riconoscere la cittadinanza italiana *iure*

sanguinis anche a distanza di molti anni e di molte generazioni, come nel nostro caso.

Su tale questione sono intervenuti gli stessi Supremi Giudici di via Arenula che hanno affermato il principio secondo cui “(...) *secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall’attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva*” (Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme n° 25318 del 24.08.2022).

Va, dunque, accolta la domanda dei ricorrenti e riconoscere agli stessi la cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall’applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
così decide:

- **Accoglie** la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- **Ordina** al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- **Dichiara** le spese di lite interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Messina, il 24.10.2023

Il G.O.P.

Dr. Giardinella Corrado